



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1591/01
Reg. Sent.

N. 3317 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2001

Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3317/2001 proposto dal sig. ***** ,
elettivamente dom.to in Palermo, Via Sammartino n. 95, presso
lo studio dell'avv.to Gaetano Giuffrida, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv.to Marco Carruba per mandato a
margine del ricorso;

contro

l'Assemblea Regionale Siciliana, la Commissione provvisoria per
la verifica dei poteri presso l'ARS, l'Ufficio Elettorale
Circoscrizionale Regionale, gli Uffici Elettorali Centrali per le
circoscrizioni di Catania, Trapani e Messina, in persona dei
rispettivi Presidenti, rapp.ti e difesi per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

e nei confronti

dell'on.le ***** , elett.te dom.to in Palermo, Via G.
Arimondi n. 2/Q, presso lo studio degli avv.ti prof. Giovanni
Pitruzzella e Stefano Polizzotto, che lo rappresentano e difendono
per mandato a margine della memoria di costituzione;

dell'On.le ***** , non costituito in giudizio;

dell'On.le ***** , non costituito in giudizio;

dell'on.le ***** , non costituito in giudizio;

Selma Veyre

dell'On.le ***** ***** ***** , non costituito in giudizio;

dell'On.le ***** ***** , elett.te dom.to in Palermo, Via Dante n. 25 presso lo studio dell'avv. M. Zampardi, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lo Castro per mandato a margine della memoria di costituzione;

dell'On.le ***** ***** , elett.te dom.to in Palermo, via Giusti n. 21 presso lo studio dell'avv. Anna Galioto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cicero per mandato a margine del controricorso;

dell'On.le ***** ***** , non costituito in giudizio;

dell'On.le ***** ***** , elett.te dom.to in Palermo, v. D. Trantacoste n. 89 presso lo studio dell'avv. P. Allotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Vitale e Angelo Russo per mandato a margine dell'atto di costituzione;

dell'On.le ***** ***** , non costituito in giudizio;


dell'On.le ***** ***** , non costituito in giudizio;

dell'avv. ***** ** ***** , elett.te dom.to in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Claudio Dal Piaz per mandato a margine dell'atto di intervento in giudizio;

per l'annullamento

- del processo verbale della seduta n. 1 del 25.07.2001 dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale del 12.07.2001;

- dei verbali degli Uffici Elettorali Circostrizionali di Catania, Messina, Trapani ed Agrigento;
- dell'avviso del Prefetto di Caltanissetta, relativo agli eletti nella circoscrizione di Caltanissetta.



Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per gli Uffici Elettorali costituiti presso i Tribunali di Catania, Trapani e Messina e la Corte d'appello di Palermo;

Visti gli atti di costituzione e le memorie dei controinteressati ***** , ***** , ***** e ***** ;

Visto l'atto di intervento del ***** ;

Designato relatore alla pubblica udienza del 6.11.2001 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to G. Giuffrida per il ricorrente, gli avv.ti A. Lo Castro, G. Cicero, A. Vitale, G. Pitruzzella e S. Polizzotto per i controinteressati costituiti in giudizio, e gli avv.ti G. Rubino, C. Del Piaz e L. Di Salvo, per l'interveniente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato una prima volta in data 14.08.2001 e depositato il successivo 20.08., e quindi rinotificato in data 13.09.2001 e ridepositato il successivo 21.09., „il ricorrente – trà l'altro candidato al 15mo posto nella lista regionale (c.d. “listino”) collegata al candidato Presidente della Regione Cuffaro - impugna l'esito delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle elezioni tenutesi il giorno 24.06.2001 per il rinnovo

dell'Assemblea Regionale Siciliana e lamenta che – in conseguenza dell'opzione per la elezione nel c.d. “listino” operata da alcuni dei candidati che avevano conseguito l'elezione anche nelle liste provinciali proporzionali – era stato impedito lo scorrimento in favore dei candidati del listino, non altrimenti eletti nelle liste provinciali proporzionali.

Inutilmente esperiti reclami ed opposizioni presso l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale Regionale e presso la stessa Assemblea Regionale Siciliana, ha proposto la presente impugnativa, deducendo le seguenti censure, articolate in più motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione della l.r. 20.03.1951 n. 59 e della l. 23.02.1995 n. 43 per mancato rispetto dei termini per l'esercizio dell'opzione, per inefficacia della revoca della prima opzione e per l'impossibilità di esercitare l'opzione in favore dell'elezione nel c.d. “listino” regionale.

I deputati già eletti nelle liste provinciali proporzionali non avrebbero potuto optare in favore dell'elezione nel c.d. “listino” regionale; in ogni caso le opzioni sarebbero tardive, né sarebbe possibile revocare una opzione già manifestata in favore dell'elezione nei collegio provinciale.

2) Illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della disciplina normativa relativa ai meccanismi di elezione nel c.d. “listino” regionale e di concorrenza tra l'elezione in questo e l'elezione nei collegi provinciali.

In assenza di espresse previsioni normative, la candidatura nel c.d. "listino" regionale ed i rapporti tra l'elezione in questo e quella eventualmente conseguita con il metodo proporzionale in sede provinciale rimarrebbero nella "disponibilità" dei partiti politici e sfuggirebbero, invece, alla verifica del corpo elettorale che, con il proprio voto, conferisce una specifica e decisiva investitura agli eletti.

3) Violazione degli artt. 3 e 51 Cost. con riferimento alla mancata elezione di un adeguato numero di candidati donne.

Il risultato della proclamazione degli eletti viola il principio della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive regionali, affermato anche nella l. n. 43/1995.

Con separati atti di costituzione e memorie, i seguenti controinteressati si sono difesi deducendo:

- on.le ***** : inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. ed irritualità dello stesso; infondatezza delle censure;
- on.le ***** : inammissibilità ed infondatezza del gravame;
- on.le ***** : inammissibilità del gravame per carenza di interesse, estraneità del ***** alle censure articolate dal ricorrente, irritualità ed infondatezza del ricorso;
- on.le ***** : inammissibilità ed infondatezza del gravame.

Con un atto non notificato e depositato in Segreteria in data 7.09.2001, nonché con altro atto successivamente notificato in

data 15./16.10.2001, e depositato il successivo 27.10., è intervenuto in giudizio l'avv. ** ***** ***** , deducendo l'interesse a resistere al presente ricorso al fine dell'affermazione del principio della prevalenza dell'elezione nel c.d. "listino" regionale su quella eventualmente conseguita in sede provinciale, soluzione più favorevole ai propri interessi.

Alla pubblica udienza del 6.11.2001 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.


DIRITTO

Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente esaminare le numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso, dedotte da tutti i controinteressati costituitisi in giudizio. Esse sono infondate per i motivi di seguito spiegati:

1. l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notificazione dello stesso a mezzo del servizio postale (avvisi di ricevimento) è infondata giacché - ai sensi dell'art. 5 comma 3 L. 20 novembre 1982 n. 890, applicabile anche al processo amministrativo - nel caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, la prova della eseguita notificazione, costituita dall'avviso di ricevimento (c.d. cartolina verde), può essere depositata in giudizio anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima del passaggio della causa in

decisione (CdS, sez.IV, n927 del 12.06.1998 e Corte Costituzionale n.140 del 30.03.1992), come di concreto avvenuto;

2. l'eccezione di difetto di giurisdizione, e/o inammissibilità ed irritualità del ricorso, per non essere esso qualificabile quale ricorso elettorale devoluto al giudice amministrativo nelle forme del giudizio elettorale, non può trovare accoglimento; ed invero deve ritenersi che rientrino nella nozione di "operazioni elettorali", ex art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, tutte le attività concernenti il procedimento sostanziale di elezione, successivo al decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla proclamazione degli eletti ed all'attribuzione dei seggi, in ciò rientrando anche le prime operazioni connesse al regolare e completo insediamento degli eletti;
3. l'eccezione di irritualità del ricorso per mancata corretta e/o completa individuazione degli atti impugnati è infondata giacché si verte in una ipotesi ricorso elettorale, proposto avverso la proclamazione degli eletti e l'assegnazione dei seggi, rispetto alla quale la mancata e/o completa corretta individuazione di tutti gli atti del procedimento non assume una rilevanza preclusiva all'esame delle censure dedotte avverso l'atto finale dello stesso, correttamente individuato nel processo verbale n. 1 della seduta del 25.07.2001 dell'Assemblea Regionale



Siciliana, atto – come si vedrà nel prosieguo – suscettibile di essere concretamente lesivo per il ricorrente;

4. l'eccezione di difetto di interesse in capo al ricorrente, in conseguenza della circostanza che non potrebbe comunque conseguire uno scorrimento del "listino" tale da conseguire l'immediata proclamazione, non tiene conto dell'interesse a conseguire, comunque, un avanzamento nell'ordine delle posizioni dei non eletti nel listino, in vista di eventuali successive surrogazioni;
5. l'eccezione di inammissibilità, per mancato esaurimento del procedimento di opposizione alla stessa A.R.S. attivato dal ricorrente, appare infondata giacché il principio della alternatività, vincolante, tra rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali, può trovare applicazione solo con riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato; nella presente fattispecie, l'assenza di alcuna previsione in tal senso e la presenza di una pronunzia della Corte Costituzionale - (n. 113 del 26.03.1993) che ha affermato il principio secondo il quale il giudice amministrativo può pronunziarsi sulla legittimità dell'atto di proclamazione degli eletti nelle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana prima che siano esauriti i procedimenti di verifica interni da parte dell'Assemblea stessa – inducono ad escludere la necessità di attendere l'esito dell'opposizione citata.

Il ricorso è, però, infondato nel merito.

A. Con riferimento al primo nucleo di censure - a) i deputati già eletti nelle liste provinciali proporzionali non avrebbero potuto optare in favore dell'elezione nel c.d. "listino" regionale; b) in ogni caso le opzioni sarebbero tardive, c) non sarebbe possibile revocare una opzione già manifestata in favore dell'elezione nel collegio provinciale - il Collegio osserva quanto segue:

1. Le recenti elezioni per il rinnovo dell'A.R.S. si sono svolte - in virtù dell'art. 1 della l.cost. 30.01.2001 n. 2 - con modalità analoghe a quelle previste dalle leggi della Repubblica che disciplinano per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e, segnatamente, con un sistema elettorale proporzionale nelle circoscrizioni costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e con un sistema elettorale maggioritario per i deputati eletti dal territorio dell'intera Regione.

Il capolista di ciascuna lista regionale risulta candidato alla carica di Presidente della Regione ed è proclamato eletto quello che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Per garantire un elevato livello di governabilità è, altresì, prevista l'elezione - in misura variabile tra un quinto ed un decimo dell'intero numero dei componenti dell'A.R.S. - dei candidati appartenenti alla lista regionale più votata e che, in virtù di questo maggiore consenso a livello regionale - abbia espresso il Presidente della Regione.

Così delineato il nuovo sistema elettorale, quale introdotto dall'art. 1 della citata legge costituzionale, risulta evidente che saranno eletti all'A.R.S. deputati votati con due diversi meccanismi, ma senza che la legge contenga alcun elemento discriminatore tra loro, né alcuna indicazione di priorità logico-giuridica-temporale per l'uno o l'altro sistema di elezione.

Eguualmente la legge non prevede alcun divieto di candidatura contestuale in una lista provinciale e nella lista regionale (c.d. "listino") – né appare possibile introdurre in via interpretativa trattandosi di eventuali limitazioni all'esercizio di uno dei più rilevanti diritti costituzionali (diritto di elettorato passivo) – così che potrà verificarsi – come in concreto si è verificato – che uno o più dei candidati eletti nella lista regionale sia anche eletto in una delle liste provinciali.


2. A fronte di siffatta evenienza, deve – ovviamente - individuarsi un meccanismo che consenta di attribuire l'elezione di un dato candidato alla circoscrizione provinciale piuttosto che a quella regionale; in assenza di un qualsiasi – pur astrattamente ipotizzabile – meccanismo legislativo di preferenza, ritiene il Collegio che la facoltà di scelta non possa che essere riconosciuta al singolo candidato eletto, quale ulteriore, svolgimento del diritto di elettorato passivo, del quale costituisce prima manifestazione l'avvenuta accettazione di una o più candidature nelle diverse circoscrizioni provinciale e regionale.

Né la diversità dei sistemi di votazione ed elezione

(proporzionale l'uno e maggioritario l'altro) può costituire di per sé titolo di priorità – se non a livello soggettivo e personale, sulla base di proprie valutazioni politiche - per attribuire, con effetto vincolante, una maggiore valenza all'una o all'altra elezione ed orientare così la facoltà di scelta di ciascun candidato eletto.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che – a fronte di previsioni legislative che non precludono la facoltà dei candidati di accettare candidature contestuali in sede provinciale e regionale né prescrivono criteri preferenziali e prioritari per l'elezione nell'una o nell'altra sede e con l'uno o l'altro sistema elettorale – debba riconoscersi la piena ed incondizionata facoltà di ciascun candidato, risultato eletto in entrambe le circoscrizioni, di optare per l'elezione nell'una o nell'altra.

Detta soluzione, per altro, appare conforme ad una espressa previsione del regolamento interno dell'A.R.S., il quale contempla all'art. 2-bis l'ipotesi di “candidati optanti tra più collegi”, e non collide con la previsione dell'art. 16 della l. 17.02.1968 n. 108 – come modificato dall'art. 3 della l. 23.02.1995 n. 43 – il quale prevede (co. 3) la possibilità della sostituzione, che si sia resa necessaria “per qualsiasi causa”, di uno dei consiglieri proclamati eletti nella lista regionale con il primo dei non eletti nella medesima lista, con meccanismo analogo (co. 1) a quello previsto per la sostituzione di un proclamato eletto nella lista circoscrizionale, anche a seguito “dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale” (co. 2).



3. Conseguendo alla superiore affermazione la necessità di individuare il termine entro il quale manifestare tale opzione; a tal fine il ricorrente sostiene che l'eventuale scelta – ove consentita – debba essere effettuata nel termine di 8 giorni dall'ultima proclamazione, derivando tale termine o direttamente dall'art. 29 l.r. 29/1951 o dall'art. 85 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361.

Ritiene, però, il Collegio che nessuna di tali prescrizioni normative possa trovare applicazione nella presente fattispecie:

- non la previsione della l.r. n. 29/1951, giacché l'art. 1, co. 3, l.cost. n. 2/2001 ha limitato l'applicazione delle disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, alla sola “disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni”;
- non la previsione del D.P.R. n. 361/1975, giacché trattasi di normativa dettata per le elezioni alla camera dei Deputati, mentre le elezioni per i consigli regionali sono regolate dalle ll. n. 43 del 23.02.1995 e 108 del 17.02.1968, l'art. 1, ultimo comma, della quale rimanda, per quanto non direttamente disciplinato ed in quanto applicabili, alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

In assenza, quindi, di alcuna disciplina direttamente applicabile, il Collegio ritiene che il limite temporale ultimo per l'esercizio della facoltà di scelta debba essere funzionalmente

individuato nel momento ultimo utile per consentire il regolare insediamento dell'organo eletto; tale termine potrà essere, così, individuato in quello della verifica delle opzioni dei deputati eletti in più collegi, da parte della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri ex art. 2-bis e 2-ter del regolamento interno dell'A.R.S..

4. Egualmente, in assenza di espresse previsioni contrarie ed in ossequio all'esigenza di garantire la massima libertà nell'esercizio della facoltà di scelta da parte del candidato eletto in due sedi diverse, deve ritenersi che sia possibile revocare l'eventuale atto di esercizio della detta facoltà, che sia stato in precedenza posto in essere, sino alla scadenza del superiore termine, scadenza imposta per le rilevate esigenze funzionali dell'organo costituendo.

Si deve, infatti, ritenere che il potere di scelta – costituente una prerogativa del più ampio diritto all'elettorato passivo – sia consumato (e quindi non più esercitabile) non con il suo primo atto di esercizio ma con la scadenza del citato termine ultimo per il suo stesso esercizio.

In virtù delle superiori considerazioni, tutte le opzioni esercitate dai candidati contemporaneamente eletti il 24.06.2001 all'A.R.S. sia in sede regionale che in sede provinciale, risultano legittime e rituali, mentre le censure dedotte in ricorso risultano infondate, alla pari delle considerazioni svolte nell'atto di intervento.



B. Con riferimento al secondo nucleo di censure – relative alla pretesa illegittimità costituzionale del sistema relativo alla candidatura nel c.d. “listino” regionale ed ai rapporti tra l’elezione in questo e quella eventualmente conseguita con il metodo proporzionale in sede provinciale – il Collegio rileva la manifesta infondatezza della deduzione.

La tesi del ricorrente - secondo la quale, in assenza di espresse previsioni normative, l’elezione dell’uno o dell’altro candidato rimarrebbe nella “disponibilità” dei partiti politici e sfuggirebbe, invece, alla verifica del corpo elettorale che, con il proprio voto, conferisce una specifica e decisiva investitura agli eletti – muove da un giudizio di “disvalore” nei confronti del sistema elettorale maggioritario, nel quale – nel caso in esame, così come nel caso della individuazione dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica – i partiti propongono agli elettori i candidati, autonomamente scelti e senza altra alternativa che votare per il candidato di altro partito.

Indipendentemente dal maggiore o minore apprezzamento soggettivo che, ovviamente, ciascun cittadino è libero di nutrire nei confronti del sistema elettorale in vigore, deve affermarsi l’inesistenza di una “copertura costituzionale” in favore dell’uno o dell’altro sistema elettorale, lasciandosi al legislatore – purchè venga comunque adottato un sistema capace di garantire a tutti i cittadini la possibilità di “...concorrere con metodo

democratico a **determinare la politica nazionale**" (art. 49 Cost.) – la scelta.

Per altro il principio – affermato dall'art. 67 Cost. per i membri del Parlamento nazionale, ma pertinente anche in sede regionale, vieppiù in una regione a Statuto speciale e dopo la modifica del titolo V della Costituzione – secondo il quale ogni membro del Parlamento "... esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato", induce a dubitare del rilievo costituzionale del rapporto tra elettori ed eletto che il ricorrente pretende di costituire attraverso la asserita prevalenza del sistema proporzionale.

Né, infine, - in considerazione della soluzione interpretativa in precedenza fornita - appaiono sussistere lacune sistematiche tali da rendere incongrua – o addirittura inapplicabile – la disciplina legislativa vigente.

C. Con riferimento alla terza censura – relativa all'asserita violazione del principio della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive regionali, affermato anche nella l. n. 43/1995 – osserva il Collegio la l.cost. 31.01.2001 n. 2 (art. 1, co. 1 lett. b)) rinvia la soluzione di siffatta problematica alla legge elettorale regionale di cui all'art. 3 dello Statuto.

In presenza di siffatta specifica previsione, ritiene il Collegio che non vi sia spazio per l'immediata applicazione delle previsioni in materia dettate dall'art. 1, co. 6, l. n. 43/1995, in ordine alle quali si è, per altro, pronunciata anche la Corte

Costituzionale nel senso dell'illegittimità di previsioni normative che diminuissero per taluni cittadini il contenuto concreto del diritto all'elettorato in favore di altri e che non si limitassero a rimuovere un impedimento « esterno » al dispiegarsi di una pari opportunità.

La censura è quindi infondata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.-----

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2001, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | - Presidente |
| - Salvatore Veneziano | - Consigliere Estensore |
| - Alessandro Tomassetti | - Referendario |

Presidente _____

Estensore _____

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for the President, Giorgio Giallombardo, and the second is for the Extender, Salvatore Veneziano. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text 'Presidente' and 'Estensore'.

Segretario Flavia

Depositata in Segreteria il **23 NOV. 2001**

Il Segretario
Anna Malin

I.B.

REGIONALE SICILIANA, in Comune di ...
 presso l'ARS, Ufficio ...
 grande, gli Uffici Provinciali Centrali per ...
 Atene, Troia e Mezzogiorno, in persona del ...
 ...
 ...
 ...
 presso il ...